



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

<b>Seduta in data : 30/06/2021</b>		<b>Atto n. 20</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tari</b>		

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA, del mese di GIUGNO, alle ore 18:40, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO AVV. ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	N
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	N
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	N
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 9    N = Assenti n. 4

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con Delibera C.C. 18 del 18/09/2020 ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che Apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, l'ente potrà comunque adottare agevolazioni anche a categorie non ricadenti tra quelle previste da ARERA lo scorso anno:

- una riduzione stimata della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti nella misura del 100% delle risorse derivanti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e inoltre applicazione dell'avanzo vincolato anno 2020 nei limiti dei fondi disponibili;

- una riduzione a favore delle UD1, nella misura delle quote di avanzo vincolato applicabile alle utenze domestiche non residenziali, sempre rapportare all'entità del fondo disponibile;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Settore Sviluppo del territorio e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, prot. 13022 del 24/06/2021;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto con l'ausilio del servizio di stenotipia;

Con voti unanimi favorevoli,

#### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con le modifiche specificate in premessa, che, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

4) di dare atto che le riduzioni tariffarie saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante applicazione di avanzo vincolato derivante dai fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

5) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio per quanto possibile;

6) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Con voti unanimi favorevoli,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti